
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La firma del conferente la procura alla lite dell'atto con il quale sta in giudizio una società è illeggibile: no problem

Nota a [sentenza Tribunale di Perugia - sezione seconda – dell'11.12.13](#)

di Alessandra MEI

Nella sentenza in commento, la Seconda Sezione del Tribunale di Perugia - chiamata a decidere sulla fondatezza o meno dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal debitore opponente per:

- 1) "inesistenza della notificazione"¹;
 - 2) "nullità della procura ad litem" resa dal legale rappresentante della società in calce al ricorso per decreto ingiuntivo per illeggibilità della firma;
 - 3) "nullità del decreto ingiuntivo emesso" per immotivata riduzione del termine per proporre opposizione;
 - 4) nel merito per l'asserita "insussistenza dell'obbligo di pagamento dell'IVA sulla somma pattuita come corrispettivo";
- ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto n... del... emesso dal Tribunale di Perugia in persona del Giudice Dott... condannando altresì la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.

La scrivente, nel presente contributo, si limiterà ad offrire delle riflessioni

¹ Perché effettuata per posta in violazione di quanto espressamente sancito dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja (l. 15,11,965) da parte della Repubblica di San Marino la quale si è opposta in modo espresso alla trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale.

limitatamente alle prime 3 questioni di natura processuale senza addentrarsi nella questione di merito²

In particolare, con riferimento al secondo motivo di opposizione, rifacendosi ad un consolidato orientamento dei giudici di legittimità³, l'Autorità Giudiziaria ha rigettato l'eccezione di nullità della procura ad litem per illeggibilità della sottoscrizione e per omessa indicazione del nominativo cui questa si riferisce per essere tale difetto stato sanato dall'opposta ex art. 157 c.p.c. in sede di comparsa di costituzione e risposta che, come ben noto, costituisce il primo atto di difesa successivo all'eccezione sollevata dalla opponente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

A tal proposito, infatti, i Giudici hanno ritenuto che la procura ad litem conferita dal legale rappresentante della società al difensore di quest'ultima è valida anche quando la firma apposta in calce o a margine dell'atto sia illeggibile purchè il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto ovvero ogni qualvolta detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che ne renda identificabile il titolare dalle risultanze del registro delle imprese o comunque da documenti depositati nel fascicolo del giudizio. Diversamente, in tutti i casi in cui le suddette condizioni non vengano rispettate, allegandosi genericamente la denominazione di "legale rappresentante" ricorrerà una ipotesi di "nullità relativa" che la controparte può opporre con la prima difesa ex art. 157 c.p.c. con la conseguenza pratica che la controparte dovrà integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto introduttivo mediante indicazione chiara del nominativo del sottoscrittore della procura illeggibile entro e non oltre il termine della prima replica; in caso di omissione, inadeguatezza o tardività di detta integrazione, la procura è ritenuta invalida con la conseguente inammissibilità dell'atto cui essa si riferisce.

Invero, nel caso sottoposto all'attenzione della Seconda Sezione del Tribunale di Perugia, la mancata indicazione del soggetto firmatario è stata eccepita dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio di merito cd. a cognizione piena e sanata dalla società opposta mediante indicazione del nominativo del legale rappresentante della società firmatario nella comparsa di costituzione e risposta che costituisce il primo scritto difensivo rispetto alla proposizione dell'eccezione. Conseguentemente il Tribunale di Perugia ha correttamente ritenuto valida la procura ad litem.

Con riferimento al primo motivo dell'opposizione, il Tribunale di Perugia ha ritenuto anche tale rilievo infondato in quanto la notifica per posta, ancorché non sia uno strumento utilizzabile secondo la normativa della Repubblica di San Marino, ha comunque raggiunto il suo scopo che è quello di portare a conoscenza il destinatario del contenuto dell'atto senza violare in alcun modo né il diritto di difesa né il contraddittorio. Comprova né è il fatto che il decreto è stato materialmente ricevuto dal destinatario di questo e che quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di difesa mediante l'introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nel termine "minore" indicato dal Giudice nel provvedimento impugnato.

² Rif. 4 motivo di opposizione.

³ Rif. cass. Civ., sz. 1, n. 4199 del 16.3.12; conf. Cass. Civ., sez. III, n. 14449 del 22.6.06; cass. Civ. sez. un. N. 4810/05

Anche con riferimento al terzo motivo di opposizione, il Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione in quanto la immotivata riduzione del termine di opposizione non ha di fatto, in alcun modo, leso o impedito l'esercizio del diritto di difesa avendo il debitore esercitato il proprio diritto tempestivamente mediante la proposizione dell'opposizione.

Insomma, il solo fatto che il debitore abbia esercitato il diritto di difesa (facendo opposizione a decreto ingiuntivo) sembra giustificare e sanare la violazione commessa dal Giudice in fase monitoria dell'obbligo di motivazione, eventualmente "per relationem", sui "giusti motivi" in virtù dei quali il Giudicante abbia ritenuto di dover ridurre il termine per l'opposizione ex art. 641 co. 2 c.p.c..

Quest'ultima norma prevede che il termine può essere ridotto o aumentato "quando concorrono giusti motivi". Invero secondo un significativo orientamento dei Giudici di legittimità, "il potere, attribuito al giudice dall'art. 641 co. 2 cp.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo se concorrono giusti motivi non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal primo comma dello stesso articolo, per l'emissione del decreto ingiuntivo se esistono le condizioni previste dall'art. 633c.p.c.." (Cass. Civ. 16455/04). Invero, secondo tale orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla scrivente, il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice inaudita altera parte deve essere motivato quantomeno per relationem facendo proprie le ragioni addotte dal ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare, laddove il giudice ritenga di ridurre il termine di 40 giorni previsto dal legislatore per l'eventuale opposizione, costui non potrà esimersi dall'indicare i "giusti motivi" ancorché per relationem. Per le ragioni sopra esposte, a parere della scrivente, il Giudice avrebbe dovuto indicare "i giusti motivi" in forza dei quali ha ritenuto di disporre la riduzione del termine per l'opposizione e il fatto che la parte abbia esercitato il suo diritto di difesa nel minor termine non rende perciò solo corretto l'operato del giudice del giudizio monitorio.